

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2019.

Modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile», di seguito denominato Codice, ed in particolare l'art. 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016, recante «Riconduzione dell'organizzazione del Dipartimento della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante: «Modifiche alla costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017, recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2018, visto e annotato al n. 2278 il 27 luglio 2018 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale al dott. Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dal 16 luglio 2018, sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli iscritti nel C.D.R. 13 - Protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2018 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi;

Visto l'art. 1, comma 549, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha costituito l'Agenzia «ItaliaMeteo» ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018, con il quale è stato costituito il Comitato di indirizzo per la meteorologia e climatologia della suddetta Agenzia;

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare la composizione ed il funzionamento del predetto Comitato alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,

n. 1, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, garantendo altresì, senza soluzioni di continuità, la partecipazione dei rappresentanti dei vari enti e delle varie amministrazioni in seno al Comitato medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Finalità


1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la composizione ed il funzionamento del Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce, di norma, presso il medesimo Dipartimento.

Art. 2.

Composizione

1. Il Comitato, presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, è così composto:

- a. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;
- b. il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- c. il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d. un rappresentante delle Forze armate;
- e. un rappresentante della Polizia di Stato;
- f. un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;
- g. un rappresentante della Guardia di finanza;
- h. un rappresentante della Polizia penitenziaria;
- i. un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di porto;
- j. un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- k. un rappresentante per il Consiglio nazionale delle ricerche;
- l. un rappresentante del Ministero della salute;
- m. un rappresentante per il volontariato organizzato di protezione civile;
- n. un rappresentante della Croce rossa italiana;
- o. un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;
- p. un rappresentante del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
- q. un rappresentante delle strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;
- r. un rappresentante delle regioni e province autonome;
- s. due rappresentanti per gli enti locali.



2. In caso di impedimento o di assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile il Comitato operativo di protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o, in mancanza, da uno dei tre rappresentanti del citato Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1.

3. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 viene designato un sostituto. Ad entrambi i rappresentanti è affidato il compito di riassumere ed esercitare, con poteri decisionali, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'Amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso.

Art. 3.

Designazione e nomina dei componenti

1. Di seguito sono indicate le procedure di designazione dei componenti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1.

I componenti e i sostituti di cui alle lettere *a), j), k), n), o), p), q)* sono designati dal vertice amministrativo della struttura di appartenenza.

I componenti e i sostituti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), g), h), i), l)* sono designati dal rispettivo ministro.

Il componente e il sostituto di cui alla lettera *m)* sono designati dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile. I componenti e i sostituti di cui alle lettere *r)* e *s)* sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per gli enti locali viene designato un rappresentante per le province e un rappresentante per i comuni.

2. Le designazioni di cui al comma 1, fatta eccezione per i componenti e i sostituti rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, sono trasmesse al medesimo Dipartimento con atto formale dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza.

3. Sulla base delle designazioni pervenute si provvede alla ricognizione dei componenti del Comitato da indicarsi in un successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile avente cadenza annuale e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Ulteriori nuove designazioni o sostituzioni che pervengano successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato, nelle more dell'emanazione del successivo decreto annuale.

5. Per gli anni successivi al 2019 le designazioni dei rappresentanti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1 devono pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno e in mancanza delle stesse si intendono confermate, fino a successiva modifica, le designazioni già acquisite per l'anno precedente.

Art. 4.

Funzionamento

1. Le convocazioni del Comitato, che opera a titolo gratuito e si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile, sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile. La convocazione viene effettuata via posta elettronica certificata (PEC) o, in caso di avaria del sistema informatico, via fax; infine, nei casi di particolare urgenza, può essere anticipata via telefono, attraverso short message service (sms) oppure altri servizi di messaggistica digitale.

Art. 5.

Comitato allargato

1. In casi particolari, a seconda dell'evento calamitoso e a discrezione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero su proposta del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del medesimo Dipartimento, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, oltre ai componenti di cui all'art. 2, qualificati rappresentanti delle autorità regionali e locali di protezione civile interessati da specifiche emergenze, i soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 gennaio 2018, n. 1, nonché altri rappresentanti di enti, amministrazioni, società di servizi, aziende e associazioni.

Art. 6.

Oneri

1. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, o, nel caso di partecipazione alle riunioni del Comitato allargato, dei soggetti eventualmente invitati ai sensi dell'art. 5, sono a totale carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.


Art. 7.

Abrogazioni e norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante «Modifiche alla costituzione e alle modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile».

2. Fino all'adozione del decreto annuale del Capo del Dipartimento della protezione civile previsto all'art. 3, comma 3, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, le designazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 e il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni pervenute con atto formale da parte degli enti e delle amministrazioni coinvolte.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile annuale



previsto dall'art. 3, comma 3, recante la ricognizione dei rappresentanti e dei sostituti designati con atto formale dai rispettivi enti ed Amministrazioni, sono abrogati:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del Dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2019

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

*Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
succ. n. 1351*

19A04317

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 giugno 2019.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio

2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 15 novembre 2018 con il quale la «Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con cui il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Roma, da via Ludovico di Savoia n. 2/b a via Santa Teresa n. 23;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella seduta del 22 maggio 2019, trasmessa con nota prot. n. 2505 del 19 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè», abilitata con decreto in data 15 novembre 2018 ad istituire ed attivare, nella sede di Roma, un corso di specializzazione

